Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 5 maggio** — **Numero 106**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti sull'Opera nazionale per i combattenti, avrà un suo delegato presso l'Opera predetta, scelto fra i funzionari del Ministero di grado non inferiore a quello di capo divisione, da nominarsi con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il detto delegato ha il diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione e di prendere visione di tutti gli atti e documenti che si riferiscono alla gestione dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

N. 546. Regio decreto 30 marzo 1922, col quale su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione Croce Bianca di Trani, viene eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 aprile 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Garaguso (Potenza)

SIRE!

Essendo sorti in seno al Consiglio comunale di Garaguso degli insanabili dissidi, di ci dei quindici consiglieri assegnati al Comune nel febbraio scorso rassegn rono le dimissioni.

Poichè in seguito a ciò l'Amministrazione comunale non è più in grado di funzionare, mentre d'altra parte urge provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi, che per la incuria degli amministratori trovansi in abbandono, si rende necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 marzo scorso, provvede il decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Garaguso, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. De Sica Elmo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 aprile 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgoforte (Mantova).

SIRE!

In seguito ad insanabili dissensi sorti fra il sindaco del comune di Borgoforte e la maggioranza consiliare, essendosi dimessi 17 dei 20 consiglieri assegnati per legge, il prefetto di Mantova dovette nel febbraio 1921, affidare ad un suo commissario, la provvisoria gestione della civica azienda.

Non potendo la gestione del commissario prefettizio protrarsi a tempo indeterminato, nè, essendo nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico opportuna la convocazione dei Comizi per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 aprile u. s., lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Borgoforte in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ragioniere Luigi Baraldi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 aprile 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Curtatone (Mantova).

SIRE!

Essendosi nel giugno 1921 dimessa l'intera rappresentanza elettiva del comune di Curtatone, il prefetto di Mantova dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non potendo la gestione del commissario prefettizio protrarsi a tempo indeterminato, nè essendo, d'altra parte, opportuno nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico far luogo subito alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre è necessario dare all'amministratore straordinario più ampi poteri per porlo in grado di provvedere adeguatamente alla sistemazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, si rende indispensabile, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 aprile u. s., il formale scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Curtatone, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art 2

Il signor cav. avv. Alberto De Lorenzi, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 23 aprile 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 aprile 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Medole (Mantova).

SIRE!

Avendo 11 dei 15 consiglieri assegnati al Comune di Medole rassegnato le dimissioni, il prefetto di Mantova dovette nel giugno 1921 affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non potendosi, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, procedere subito alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza ed essendo necessario d'altra parte conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri per consentirgli di provvedere adeguatamente alla sistemazione del Comune la cui situazione finanziaria risulta gravemente pregiudicata si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 aprile corrente anno, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Il Consiglio comunale di Medole, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2

Il sig. cav. avv. William De Carli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 23 aprile 1922

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 aprile 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario di Roccavaldina (Messina).

SIRE!

Con R. decreto 6 gennaio 1921 fu sciolto il Consiglio comunale di Roccavaldina perchè gli elettori del capoluogo si astennero dall'intervenire alle urne in segno di protesta contro il reparto dei consiglieri fra il capoluogo e la frazione di Torregrotta adottato dalla Giunta provinciale amministrativa di Messina.

Con successivi decreti del 2 aprile, 4 agosto 1921 e 26 gennaio 1922 vennero prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione della normale rappresentanza allo scopo di sistemare i vari servizi pubblici.

Poichè il contrasto fra gli abitanti del capoluogo e quelli della frazione permane tuttora irriducibile e rende impossibile la formazione di una Amministrazione vitale, si rende indispensabile prorogare di altri tre mesi la straordinaria gestione del Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 6 gennaio 1921 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccavaldina in provincia di Messina, nonchè quelli in data 28 aprile 1921, 4 agosto 1921 e 26 gennaio 1922 con i quali vennero successivamente prorogati di tre mesi i termini per la ricostituzione del Consiglio stesso;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1799;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccavaldina è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria
(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Fredari Italo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° agosto 1921 e dalla stessa data richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° agosto 1921.

Baldassarre Michele, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 17 agosto 1921.

Tallarino Alberto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 marzo 1920, richiamato in servizio dalla medesima data.

Tallarino Alberto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 16 agosto 1920.

Trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 aprile 1921 e dalla stessa data richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Tentori Giulio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 luglio 1920, la aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1921.

Cartoni Giuseppe, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 21 gennaio 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Valentini Antonio, tenente, in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 10 dicembre 1921 con decorrenza assegni dal 16 detto mese. La sua anzianità assoluta di grado resta stabilita al 1° febbraio 1917 con riserva di anzianità relativa.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 37). **1ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 3,50 0/0	619654	63 —	Colajacome *Amelia*, *Luigi*, e Orsilio fu Igino, minori sotto la tutela di Biancone Bruno, dom. a Segni (Roma)	Colajacomo *Irma-Amelia detta Amelia*, *Guido-Antonio-Luigi*, *detto Luigi* ed Orsilio fu Igino, minori, ecc. come contro
»	216192	157 50	*Prati* Maria di Giovanni-Agostino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Boccioleto (Novara)	*Preti* Maria di Giovanni-Agostino, minore, ecc. come contro
»	182319	14 —	Morandini Alessandro, Eugenia e *Vittorio* fu Guglielmo, minori, sotto la patria potestà della madre *Elisa* Delaini fu Luigi, dom. a Verona	Morandini Alessandro, Eugenia, *Vittoria* fu Guglielmo, minori, sotto la patria potestà della madre *Elisabetta* Delaini fu Luigi, dom. a Verona
»	228046	161 —	Delaini *Elisa* fu Luigi, ved. di Morandini *Domenico*, dom. a Verona	Delaini *Elisabetta* fu Luigi, ved. di Morandini *Guglielmo*, dom. a Verona
»	400016	350 —	Vaccarone *Maria* di *Antonio-Angelo*, minore, sotto la patria potestà del padre dom. a Casale Monferrato (Alessandria)	Vaccarone *Paolina-Maria* di *Angelo-Antonio*, minori, ecc. come contro
P. N. 5 0/0	6425	600 —	Barbiero *Maddalena* fu Carlo, nubile, domiciliata a Savigliano (Cuneo) con vincolo d'usufrutto	Barbiero *Eugenia-Angela-Maddalena-Margherita detta Maddalena* fu Carlo, moglie di Magliano Francesco, dom. a Cuneo, con vincolo d'usufrutto

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 aprile 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 34). **2ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	639347	147 —	Forquet *Eraldo* fu Guglielmo, minore, sotto la patria potestà della madre Marincola di Petrizzi Maria, dom. a Napoli	Forquet *Aldo* fu Guglielmo, minore, ecc., come contro
»	719063	7 —	Forquet *Evaldo* fu Guglielmo, minore, sotto la tutela di Forquet Federico fu Giacomo, dom. a Napoli	Forquet *Aldo* fu Guglielmo, minore, ecc., come contro
»	719064	7 —	Forquet Giulia, Blandina ed *Evaldo*, minori, ecc., come la precedente	Forquet Giulia, Blandina ed *Aldo*, minori, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	055618	500 —	*Signora Belvedere* Santa ved. di Zarbo Vincenzo, dom. a Licata (Girgenti)	*Belvedere* Santa, ecc., come contro
3,50 0[0	262070	35 —	Giuberti Francesco, Elvira e *Silvio* fu Eugenio, minori, sotto la patria potestà della madre Paola Seggi, dom. in Sampierdarena (Genova) in parti uguali	Giuberti Francesco, Elvira e *Gaetano* fu Eugenio, minori, ecc., come contro
»	655907	80 50	Giuberti *Silvio* fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Seggi Paola fu Bartolomeo ved. Giuberti, dom. a Sampierdarena (Genova)	Giuberti *Gaetano* fu Eugenio, minore, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	177270	250 —	Pejron Giovanni Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Saluzzo (Cuneo); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Pejron Carlo fu *Giuseppe* e Viormello Ferreri Natalina fu Giovanni, dom. in Saluzzo (Cuneo)	Pejron Giovanni Mario, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Pejron Carlo *Giovanni*, e Viormello Ferreri Natalina fu Giovanni, dom. in Saluzzo (Cuneo)
»	177271	250 —	Pejron Mario Enrico, ecc., come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Pejron Mario Enrico, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come la precedente
P. N. 5 0[0	32812	250 —	Intestata come la precedente iscrizione n. 177270	Intestata come la precedente inscrizione n. 177270
»	32813	250 —	Intestata come la precedente iscrizione n. 177271	Intestata come la precedente iscrizione n. 177271
3,50	318315	17 50	Perotti Carlo fu Antonio, dom. a Paesana (Cuneo)	Perotti Carlo fu Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre Raso Maria fu Carlo, ved. di Perotti Antonio*, dom. come contro
»	343116	42 —		
»	343118	14 —	Perotti Domenica fu Antonio, nubile, dom. a Paesana (Cuneo)	Perotti Domenica fu Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre Raso Maria fu Carlo ved. di Perotti Antonio*, dom. a Paesana (Cuneo)
Cons. 5 0[0	219958	40 —	*Zaffaroni Giovannino Cairoli* fu Giovanni, dom. a Cassano d'Adda (Milano)	*Cairoli-Zaffaroni Giovannina* fu Giovanni, *nubile*, dom. a Cassano d'Adda (Milano)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 aprile 1922. *Il Direttore generale*: **GARBAZZI.**

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri in data 31 marzo c. a., è stata istituita una R. agenzia consolare in Cajamarca alla dipendenza della R. Legazione in Lima.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Roccacigliè, in provincia di Cuneo, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 maggio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 23	Dinari	—
Londra	83 685	Corone jugoslave	—
Svizzera	364 89	Belgio	158 25
Spagna	290 77	Olanda	7 20
Berlino	6 25	Pesos oro	15 40
Vienna	0 25	Pesos carta	6 80
Praga	36 35	New York	18 79

Oro 362 56

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 15	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	79 06	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il regolamento speciale per la Scuola di ostetricia, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Visto il Regio decreto-legge 13 maggio 1910, n. 842;

DECRETA:

E' aperto il concorso al posto di levatrice maestra della clinica ostetrica e ginecologica della R. Università di Messina, con l'annuo stipendio di L. 3500, oltre il vitto e l'alloggio in clinica e l'indennità caro-viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del R. decreto 5 giugno 1920, numero 737.

Le concorrenti dovranno far pervenire le loro domande su carta da L. 1,20 al rettore della suddetta Università, non oltre il 15 giugno 1922 insieme con i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che la concorrente alla data del presente avviso, non abbia meno di 25 anni, nè più di 35;

2° attestato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale;

4° attestato di buona condotta;

5° attestato di sana costituzione fisica;

6° diploma di levatrice conseguito da almeno due anni, in una Università o scuola di ostetricia del Regno;

7° stato di famiglia da cui risulti che l'aspirante è nubile o vedova senza figli;

8° eventuali titoli scientifici o professionali.

I documenti 1, 2, 4, 5, 7, dovranno essere debitamente legalizzati, quelli 3, 4 e 5, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

Il concorso è per titoli, tuttavia la Commissione potrà sottoporre le concorrenti a tutte quelle prove pratiche che riterrà utili a dimostrare la loro attitudine e capacità.

Sarà titolo di preferenza l'aver disimpegnato le attribuzioni di maestra in una scuola di levatrici.

La vincitrice del concorso sarà nominata per decreto Ministeriale, durerà in ufficio due anni scolastici e potrà essere riconfermata.

Essa, oltre che alle prescrizioni di legge, dovrà anche uniformarsi a quelle del regolamento interno della scuola e risiedere permanentemente in clinica e non potrà esercitare altro ufficio retribuito dallo Stato, dai Comuni, dalle Provincie e dalle Opere pie.

Non si terrà conto delle domande non pervenute entro i termini stabiliti anche se spedite in tempo dalle interessate.

Roma, 28 aprile 1922.

Il ministro
ANILE.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto industriale « A Volta » di Napoli, è aperto il concorso per titoli e per esami, alla cattedra di meccanica e disegno relativo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente de-

creto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso o gli siano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di ingegnere;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto: se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo così lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 27 aprile 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. [illegible], che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R Istituto industriale « A. Volta » di Napoli è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di fisica ed elettrologia.

Art 2

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea in fisica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto il personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 27 aprile 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.